

PARTE QUINTA-NORME TRANSITORIE E FINALI

ABROGATO con delibera  
C.C. n° 15/1993

Articolo 115 - Regolarizzazione dei depositi all'aperto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento edilizio tutti i depositi temporanei all'aperto di materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, prefabbricati (baracche o box), containers e simili debbono essere rimossi; l'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare una decorosa sistemazione all'area deliberata dal deposito.

Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra gli interessati debbono inoltrare regolare domanda di autorizzazione, a norma del presente Regolamento edilizio. In caso d'inadempienza, allo scadere del termine il deposito verrà considerato a ogni effetto un intervento abusivo.

Nel caso in cui il deposito permanente, sia perché ricade in zona di valore ambientale sia per altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla data del diniego della Concessione ad edificare o dell'apposita ingiunzione da parte del Sindaco.

Sono fatte salve le norme statali e regionali in materia di produzione, stoccaggio e trasporto di rifiuti.

Articolo 117 - Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate

Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori.

Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può includere l'immobile in un Piano di recupero e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'articolo 28 della Legge n° 457/1978.

Articolo 118 - Entrata in vigore e pubblicazione del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento edilizio si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Albo Pretorio del Decreto di Giunta regionale di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle

costruzioni la cui Concessione ad edificare viene rila  
sciata successivamente alla sua entrata in vigore.

La pubblicazione del presente Regolamento edilizio dev'  
essere effettuata entro 30 giorni dalla data di comuni  
cazione dell'avvenuta approvazione da parte della Re-  
gione.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regola-  
mento edilizio sono abrogate tutte le disposizioni co-  
munali che riguardano la stessa materia e sono con es-  
so incompatibili, nonché il precedente Regolamento edi  
lizio, vale comunque l'art. 1 del presente R.E..

Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'Amministra-  
zione Comunale ha la facoltà di modificare, in tutto  
od in parte, il presente Regolamento edilizio.

Le modifiche si debbono apportare con lo stesso proce-  
dimento formale seguito per la loro approvazione.

ESTREMI DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento edilizio è stato:

- (1) Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° ..... in data .....
  - (2) Pubblicato all'Albo Pretorio comunale il giorno.....(festivo o di mercato)
  - (3) Approvato dal Comitato regionale di controllo nel la seduta del ..... con il n°.....
  - (4) Approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n° ..... in data ..... ai sensi dell'articolo 36 della Legge
  - (5) Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....
- Esso è entrato in vigore il .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE